

**Ordinanza
concernente il sistema d'informazione
basato sui profili di DNA
(Ordinanza SIDNA)**

del 31 maggio 2000 (Stato 22 gennaio 2002)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 351^{septies} e 351^{octies} del Codice penale svizzero¹ (CP),

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

¹ La Confederazione gestisce un sistema d'informazione che, allo scopo di identificare autori di reati, consente di effettuare:

- a. il confronto di profili di DNA su scala nazionale;
- b. il confronto internazionale di profili di DNA nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale.

² Il sistema d'informazione aiuta nella ricerca di autori di reati e nella produzione di prove nell'ambito di procedimenti penali.

Art. 2 Rapporto con il diritto di procedura penale e di polizia

Le competenze di ordinare un trattamento segnaletico e in materia di valutazione delle tracce sono rette dalle disposizioni determinanti del diritto di procedura penale e del diritto di polizia.

Art. 3 Profilo di DNA

Il profilo di DNA è un codice alfanumerico determinato mediante tecniche di biologia molecolare a partire da sequenze non codificanti del patrimonio genetico DNA (acido desossiribonucleico).

Sezione 2: Sistema d'informazione basato sui profili di DNA

Art. 4 Principio

¹ Il servizio che gestisce il sistema automatizzato d'identificazione mediante impronte digitali (Servizio AFIS) è responsabile del sistema d'informazione mediante profili di DNA.

² Il sistema d'informazione serve a confrontare:

- a. profili di DNA allestiti a scopo segnaletico a partire da strisci della mucosa orale (SMO);
- b. profili di DNA allestiti a scopo segnaletico a partire da strisci della mucosa orale e profili di DNA allestiti a partire da tracce biologiche rinvenute sul luogo del delitto;
- c. profili di DNA allestiti a partire da tracce biologiche rinvenute sul luogo del delitto.

³ Esso contiene soltanto profili di DNA e numeri di controllo nonché dati tecnici riguardanti gli istituti che hanno allestito il profilo di DNA.

Art. 5 Registrazione nel sistema d'informazione

¹ Nel sistema d'informazione sono registrati i profili di DNA allestiti in relazione con i seguenti reati:

- a. omicidio intenzionale (art. 111-113 CP), lesioni semplici aggravate (art. 123 cpv. 2 CP), lesioni gravi (art. 122 CP), esposizione a pericolo della vita o salute altrui (art. 127-129 CP);
- b. furto (art. 139 CP), rapina (art. 140 CP), danneggiamento con danno considerevole (art. 144 cpv. 3 CP), truffa (art. 146 CP), estorsione (art. 156 CP) e ricettazione (art. 160 CP);
- c. crimini e delitti contro la libertà personale (titolo quarto, art. 180-185 CP), eccezion fatta per la violazione di domicilio (art. 186 CP);
- d. reati contro l'integrità sessuale (titolo quinto, art. 187-196 CP), eccezion fatta per la pornografia (art. 197 CP) e le contravvenzioni contro l'integrità sessuale (art. 198 e 199 CP);
- e. incendio intenzionale (art. 221 CP) e messa in pericolo intenzionale e con fini delittuosi (art. 223, 224 e 226-228 CP);
- f. atti preparatori punibili (art. 260^{bis} CP) e partecipazione a un'organizzazione criminale (art. 260^{ter} CP);
- g. riciclaggio di denaro (art. 305^{bis} CP); casi gravi di traffico illecito di stupefacenti (art. 19 cpv. 2 della LF del 3 ott. 1951² sugli stupefacenti).

² RS 812.121

² Nel sistema d'informazione sono registrati profili di DNA che, in relazione con i reati elencati nel capoverso 1, concernono:

- a. persone sospettate di aver commesso un reato o di avervi partecipato;
- b. persone condannate per uno dei reati di cui al capoverso 1, se il loro profilo di DNA non è stato ancora inserito nel sistema d'informazione al momento dell'esecuzione della pena;
- c. tracce rinvenute sul luogo di uno dei reati di cui al capoverso 1.

³ Non sono registrati nel sistema d'informazione i profili di DNA di:

- a. vittime o persone autorizzate ad accedere al luogo del delitto le cui tracce vanno distinte da quelle dell'autore del reato;
- b. persone che, nel corso della ricerca di autori di un reato mediante indagini a tappeto, possono essere escluse quali autori dello stesso.

⁴ I profili di persone non identificate viventi o defunte e le loro tracce possono essere registrate con quelle confrontate nel sistema d'informazione.

Art. 6 Richieste internazionali

¹ In virtù degli articoli 351^{ter}, 351^{quater} e 351^{quinquies} del CP, l'Ufficio federale di polizia può trasmettere richieste provenienti dall'estero e presentare a uffici esteri domande svizzere di esame di profili di DNA. In tale contesto, esso collabora con l'Ufficio di coordinamento (art. 8).

² La cooperazione internazionale presuppone che le condizioni di cui all'articolo 5 capoversi 1 e 2 siano soddisfatte e che sia garantita l'affidabilità del confronto dei profili di DNA.

Sezione 3: Organizzazione e procedure

Art. 7 Istituti di medicina legale

¹ I profili di DNA inseriti nel sistema d'informazione sono allestiti da istituti di medicina legale (istituti) che:

- a. nel campo della genetica forense sono accreditati giusta l'ordinanza del 17 giugno 1996³ sull'accREDITAMENTO e sulla designazione;
- b. sono efficienti e sicuri e
- c. i cui costi sono contenuti.

² Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (Dipartimento) riconosce gli istituti.

³ Esso stabilisce quali metodi analitici vadano applicati ai fini dell'allestimento dei profili di DNA registrati nel sistema d'informazione. I metodi devono corrispondere a un elevato standard scientifico e consentire analisi il più possibile economiche.

³ RS 946.512

Art. 8 Ufficio di coordinamento

¹ Il Dipartimento designa un istituto di medicina legale quale Ufficio di coordinamento. Sente dapprima gli istituti di medicina legale.

² I compiti dell'Ufficio di coordinamento sono i seguenti:

- a. inserisce nel sistema d'informazione i profili di DNA allestiti dagli istituti, verifica se coincidono con i profili di DNA presenti nel sistema d'informazione (confronto) e comunica il risultato al Servizio AFIS;
- b. in caso di richieste internazionali, esso collabora con l'Ufficio federale di polizia (art. 6);
- c. in materia d'informatica, esso rappresenta gli istituti riconosciuti nei confronti del Servizio AFIS.

³ L'Ufficio di coordinamento è collegato al sistema d'informazione mediante una procedura di richiamo.

⁴ Il Dipartimento emana il regolamento per il trattamento.

Art. 9 Comitato di direzione

Il Dipartimento nomina un comitato di direzione che:

- a. controlla l'Ufficio di coordinamento e gli istituti riconosciuti;
- b. provvede ai contatti internazionali di carattere scientifico e di polizia;
- c. integra gli sviluppi internazionali nella prassi svizzera d'identificazione segnaletica mediante profili di DNA;
- d. funge da consulente del Dipartimento in caso di decisioni fondate sulla presente ordinanza.

Art. 10 Trattamento segnaletico

¹ Le impronte digitali di persone di cui si deve allestire il profilo di DNA sono rilevate contemporaneamente al prelievo dello striscio della mucosa orale. Il Dipartimento designa il materiale idoneo al prelievo dello striscio della mucosa orale.

² Lo striscio è provvisto di un numero di controllo, che vale anche per le impronte digitali.

³ L'autorità preposta al procedimento penale o di polizia che ha ordinato il trattamento segnaletico o ha rilevato le tracce (autorità committente) provvede a informare la persona implicata circa la registrazione del suo profilo di DNA nel sistema d'informazione, il suo diritto all'informazione e le condizioni di cancellazione (art. 14-16).

Art. 11 Procedure

¹ L'autorità committente invia il campione, con il numero di controllo, a un istituto riconosciuto (art. 7 cpv. 2) e il numero di controllo, con i dati personali noti o relativi al luogo del delitto, al Servizio AFIS. Ai fini del trattamento nel sistema d'infor-

mazione, essa trasmette unicamente dati che soddisfano le esigenze della presente ordinanza.

² L'istituto allestisce il profilo di DNA e lo trasmette con il numero di controllo all'Ufficio di coordinamento affinché sia inserito nel sistema d'informazione e confrontato. Il risultato del confronto è comunicato al Servizio AFIS.

³ Il Servizio AFIS comunica il risultato del confronto all'autorità committente, informandola eventualmente degli altri dati concernenti la persona identificata o il luogo del delitto (art. 13). Se il profilo di DNA coincide con quello di una persona o di una traccia presente nel sistema d'informazione (hit), la cui analisi è stata richiesta da un'altra autorità, il Servizio AFIS ne informa tutte le autorità interessate.

Art. 12 Conservazione e distruzione dei campioni

¹ L'istituto è tenuto a conservare i campioni che gli sono stati consegnati dall'autorità committente fino a quando quest'ultima non ordina la loro distruzione.

² L'autorità committente ordina all'istituto di distruggere i campioni quando non sono più necessari per il procedimento.

Sezione 4: Trattamento di altri dati personali

Art. 13

¹ Il numero di controllo e gli altri dati concernenti le persone, le tracce e il luogo del delitto sono trattati nel sistema informatizzato di gestione e indice informatizzato delle persone e dei fascicoli (IPAS) dell'Ufficio federale di polizia.

² Il Servizio AFIS collega i numeri di controllo con gli altri dati concernenti persone o tracce. A tal fine, il Servizio AFIS è collegato all'IPAS.

³ L'Ufficio di coordinamento e gli istituti non hanno accesso agli altri dati concernenti persone, tracce o al luogo del delitto.

Sezione 5: Protezione e sicurezza dei dati

Art. 14 Diritto all'informazione

¹ Chiunque può domandare al Servizio AFIS se è trattato il suo profilo di DNA. La domanda relativa va presentata al Servizio AFIS unitamente a una copia di un documento di legittimazione ufficiale.

² L'informazione concerne la presenza di un profilo di DNA e i dati personali corrispondenti al numero di controllo.

³ Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'informazione sono disciplinati dall'articolo 9 della legge federale del 19 giugno 1992⁴ sulla protezione dei dati (LPD).

⁴ RS 235.1

Art. 15 Cancellazione dei profili di DNA

¹ Il Servizio AFIS cancella i profili di DNA:

- a. su richiesta dell'autorità committente; quest'ultima deve ordinare la cancellazione dei profili di DNA allestiti giusta l'articolo 5 se si è potuto escludere, nel corso del procedimento, che la persona implicata fosse l'autore del reato;
- b. alla morte della persona implicata, eccezion fatta per le tracce di vittime o autori di reati non identificati;
- c. su richiesta della persona implicata, se sono adempiute le condizioni di cui all'articolo 16.

² Il numero di controllo è cancellato se la Confederazione non conserva più dati segnalatici concernenti la persona implicata.

Art. 16 Domanda di cancellazione del profilo di DNA

¹ Il profilo di DNA è cancellato su richiesta della persona implicata:

- a. se il procedimento in questione è sfociato in un'assoluzione;
- b. cinque anni dopo l'interruzione del procedimento, se esso non ha condotto, per mancanza di prove, a una condanna per uno dei reati di cui all'articolo 5 capoverso 1;
- c. cinque anni dopo la scadenza del periodo di prova, in caso di sospensione condizionale della pena;
- d. dieci anni dopo la scadenza di una pena d'arresto, il pagamento o il riscatto di una multa oppure l'esecuzione di una misura educativa;
- e. venti anni dopo la scadenza della durata di una pena di reclusione o di detenzione.

² Nei casi di cui al capoverso 1 lettere b-e, la cancellazione necessita del consenso dell'autorità committente.

³ Il consenso può essere negato se permane un sospetto concreto riguardo a un reato non prescritto o vi sono fondati timori di una recidiva.

⁴ Il consenso di autorità estere non è necessario.

Art. 17 Sicurezza dei dati

¹ La sicurezza dei dati è retta dalle disposizioni dell'ordinanza del 14 giugno 1993⁵ relativa alla legge federale sulla protezione dei dati e dal capitolo sulla sicurezza informatica contenuto nell'ordinanza del 23 febbraio 2000⁶ sull'informatica nell'Amministrazione federale nonché dalle raccomandazioni dell'Organo strategia informatica della Confederazione.

⁵ RS 235.11

⁶ RS 172.010.58

² Nell'ambito di loro competenza, il Servizio AFIS e l'Ufficio di coordinamento adottano i provvedimenti organizzativi e tecnici atti a garantire la sicurezza dei dati personali.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 18 Esecuzione

¹ Il Dipartimento esegue la presente ordinanza. Nella misura del possibile, esso riprende le strutture e le procedure applicabili alle altre prestazioni segnaletiche fornite dalla Confederazione.

² I Cantoni provvedono all'esecuzione negli ambiti di loro competenza. Essi garantiscono in particolare la protezione e la sicurezza dei dati nel loro settore.

Art. 19 Finanziamento

¹ La Confederazione sostiene le spese d'allestimento e di gestione del sistema d'informazione come pure i costi delle informazioni fornite alle autorità committenti.

² I costi di analisi e di valutazione sono a carico delle autorità committenti.

Art. 20 Riconoscimento provvisorio

Il Dipartimento può riconoscere provvisoriamente gli istituti se accerta che essi si sottoporranno alla procedura di accreditamento e che questa si concluderà entro il 31 dicembre 2004.

Art. 21 Registrazione di profili di DNA preesistenti

I profili di DNA allestiti prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza possono essere inseriti nel sistema d'informazione se soddisfano le esigenze della presente ordinanza.

Art. 22⁷

Art. 23 Entrata in vigore e validità

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2000 e ha effetto fino al 31 dicembre 2004.

⁷ Abrogato dall'art. 19 n. 1 dell'Ordinanza IPAS del 21 nov. 2001 (RS 361.2).

